

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 dicembre 2016, in Livorno, presso la sede di Uiltucs-UIL, si sono incontrati:

= Lampogas Tirrena srl (nel testo "la Società"), con sede legale in Campiglia Marittima (LI), Località Venturina, via Aurelia Sud, Km. 245, (codice fiscale e partita IVA: 00925920498), in persona del suo procuratore speciale dott.ssa Francesca Bertini, assistita dal dott. Luca Lorenzini di Confindustria Livorno Massa Carrara e dal prof. avv. Antonio Giovati

-da una parte-

e

= Filcams-CGIL Nazionale, Filcams-CGIL Livorno e Uiltucs-UIL-Toscana Costa, rispettivamente in persona dei signori Andrea Montagni, Sasseti Alberto, Balestracci Andrea e Claudio Garbaglia.

-dall'altra parte-

Le parti riunite,


premesse che

I.- Lampogas Tirrena srl, in data 10 novembre 2016 ha inviato a tutti i soggetti previsti dalla vigente normativa, inclusi quelli indicati in epigrafe, una propria comunicazione, redatta ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 (il cui contenuto è noto alle parti), avviando in tal modo la relativa procedura di licenziamento collettivo e di mobilità. In tale comunicazione la Società ha analiticamente illustrato i motivi per i quali ritiene esistente la necessità, non altrimenti gestibile, di effettuare il licenziamento collettivo di una parte del proprio personale ed ha indicato in n. 7 unità lavorative, individuate in ragione delle posizione professionale ricoperta, il numero degli esuberi ravvisati, di cui 3 unità in esubero in forza all'unità produttiva di Venturina e 4 unità in esubero in forza all'unità produttiva di Roma.

II.- Le Parti Sindacali indicate in epigrafe, ricevuta la comunicazione di cui sopra, hanno chiesto alla Società medesima un incontro, finalizzato ad avviare formalmente l'esame congiunto previsto dalla legge.

III.- Tale incontro si è svolto in data 6 dicembre 2016. L'esame congiunto è poi proseguito il 19 dicembre 2016 e si concluso nell'odierno incontro che si è svolto il 27 dicembre 2016.

IV.- Lampogas Tirrena srl (da un lato) e le Organizzazioni Sindacali indicate in epigrafe (dall'altro lato), al termine dell'esame congiunto, il quale ha consentito una piena ed esaustiva analisi della situazione che è stata oggetto della comunicazione di avvio della procedura. Nel corso di tale esame è emersa la volontà della Società di procedere in ogni caso alla riduzione del personale, pur dichiarando che tra i profili professionali indicati come eccedenti la Società valuta riassorbibile un profilo di manutentore in forza alla unità produttiva di Roma.



V.- Le OOSS hanno preso atto di quanto sopra.

VI.- Le parti hanno infine convenuto di accordarsi alle seguenti

condizioni

1.- Le premesse formano parte integrante dell'accordo.

2.- La Società procederà, nei modi di legge, alla risoluzione del rapporto di lavoro con un numero massimo di 6 (sei) unità lavorative, rientranti nel perimetro degli esuberi dichiarati nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità.

3.- L'individuazione del personale da licenziare sarà da Lampogas Tirrena srl effettuata, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 223/91, in base al criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento. Tale criterio sarà dalla Società applicato all'interno del perimetro oggettivo degli esuberi dichiarati nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità, con la conseguenza che la Società medesima, pur avendone la facoltà, sarà legittimata a non prendere in considerazione manifestazioni di disponibilità che provengano da lavoratori che, in ragione della posizione lavorativa occupata, della professionalità specifica e di ogni altra ragione oggettiva, non costituiscano un "esuberato".

4.- I licenziamenti saranno intimati dalla Società già al termine della presente procedura di mobilità e comunque entro il termine di 120 giorni previsto dalla legge n. 223 del 1991.

5.- Le parti convengono che la Società riconoscerà ad ogni lavoratore licenziato, in applicazione del presente accordo, le maturate competenze di fine rapporto.

6.- Al fine di attenuare gli effetti sociali dei licenziamenti, le parti convengono che la Società erogherà ad ogni lavoratore licenziato, in applicazione criterio della "non opposizione al licenziamento", in aggiunta alle maturate competenze di fine rapporto, a titolo ed a fine di incentivazione all'esodo, e comunque con l'intento di prevenire ogni contenzioso che possa in ogni modo trarre titolo dalla cessazione del rapporto di lavoro, una somma lorda pari ad una annualità di retribuzione. La Società erogherà gli importi di cui sopra, nell'ammontare individualmente spettante, a condizione che il Lavoratore sottoscriva preventivamente, in sede sindacale od in altra sede assistita, idonea ad assicurare la non impugnabilità dell'accordo ai sensi dell'art. 2113 c.c., un verbale di conciliazione individuale, il quale definisca in modo esaustivo ogni ragione di dare e di avere, comunque traente titolo dalla costituzione, esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro, salvo il diritto di ogni lavoratore a ricevere le maturate competenze correnti e di fine rapporto, come previsto al punto 5 (con riserva di verificare l'esattezza contabile dei cedolini paga e delle somme non ancora ricevute alla data odierna), e di ulteriormente ricevere quanto previsto al presente punto 6, salva la verifica contabile dei cedolini paga.


7.- La società provvederà ad informare tempestivamente gli uffici competenti dell'esito della procedura in oggetto, inviando agli stessi l'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione al fine del loro inserimento nelle liste di mobilità e compiendo ogni altro adempimento di sua



competenza per consentire ai dipendenti licenziati di usufruire dell'accesso alle liste e delle correlate prestazioni.

8.- Le Parti si danno atto reciprocamente che con l'accordo odierno è stata definitivamente esaurita la procedura degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991. Con tale dichiarazione, le parti, nel darsi atto che la procedura ha avuto pieno e regolare svolgimento e che esse sono state concordi nel prolungare il termine di scadenza della prima fase procedurale al fine di favorire la possibilità di un accordo, intendono anche sanare ogni possibile eventuale vizio della comunicazione iniziale e della successiva procedura, in applicazione della facoltà loro attribuita dall'art. 1, comma 44, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lampogas Tirrena srl  


FILCAMS-CGIL





Anna Maria Bontucci

Confindustria Livorno Massa Carrara



Uiltucs UIL

